



## Presentazione delle modifiche rispetto al diritto vigente

### Indice

<b>I. Leggi .....</b>	<b>3</b>
1. Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; 172.010) .....	3
2. Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) .....	3
3. Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) .....	4
4. Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) .....	5
5. Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (LSSE; RS 418.0) .....	5
6. Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) .....	5
7. Legge sulle professioni mediche del 23 giugno 2006 (LPMed ; RS 811.11) .....	6
8. Legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1991 (LRaP ; n°RS 814.50) .....	6
9. Legge 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11) .....	7
10. Legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) .....	7
11. Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) .....	7
12. Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) .....	8
13. Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) .....	9
14. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) .....	9
15. Legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842) .....	9
16. Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) .....	10
<b>II. Ordinanze .....</b>	<b>11</b>
1. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) .....	11
2. Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11) .....	13
3. Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione(OPPop ; n°RS 520.012) .....	13
4. Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT; RS 709.17) .....	14



5.	Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST ; RS 784.101.1).....	14
6.	Ordinanza sulle professioni mediche del 27 giugno 2007 (OPMed ; RS 811.112.0) .....	15
7.	Ordinanza sugli esami LPMed del 26 novembre 2008 (RS 811.1113.3) .....	15
8.	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV ; RS 814.018).....	16
9.	Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP ; n°RS 814.501) .....	17
10.	Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) .....	17
11.	Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) .....	17
12.	Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) .....	18
13.	Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (OLL 5; RS 822.115) .....	18
14.	Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201).....	18
15.	Ordinanza del 26 novembre 2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1).....	20
16.	Ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512) .....	20

## I. Leggi

### 1. Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; 172.010)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 57a cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.</p>	<p><i>Art. 57a cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Le commissioni extraparlamentari sono organi permanenti che possono essere incaricati segnatamente di adempiere i compiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. prestare consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti;</li><li>b. esercitare funzioni di vigilanza o di regolamentazione;</li><li>c. svolgere compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione federale.</li></ul>
	<p><i>Art. 57g<sup>bis</sup></i> Comunicazione</p> <p><sup>1</sup> Le commissioni extraparlamentari comunicano con i membri del Parlamento o con i suoi organi unicamente per il tramite dell'autorità a cui sono annesse.</p> <p><sup>2</sup> È fatta salva qualsiasi disposizione contraria di un'altra legge federale.</p>

### 2. Codice delle obbligazioni (CO; RS 220)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 360 cpv. 1 e 3</i></p> <p><sup>1</sup> Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.</p> <p><sup>3</sup> Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l'autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b.</p>	<p><i>Art. 360a cpv. 1 e 3</i></p> <p><sup>1</sup> Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.</p> <p><sup>3</sup> Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l'autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b.</p>

<p><i>Art. 360b titolo marginale e cpv. 1, 4, 5 e 6</i></p> <p>2. Commissioni tripartite</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.</p> <p><sup>4</sup> Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all'autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.</p> <p><sup>5</sup> Per adempire i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l'autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.</p> <p><sup>6</sup> Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.</p>	<p><i>Art. 360b, titolo marginale e cpv. 1 e 4-6</i></p> <p>2. Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e Commissioni tripartite cantonali</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione istituisce una Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e ogni Cantone una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.</p> <p><sup>4</sup> Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o le Commissioni tripartite cantonali interessate chiedono all'autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.</p> <p><sup>5</sup> Per adempire i compiti loro affidati, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta.</p> <p><sup>6</sup> Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.</p>
<p><i>Art. 360c</i></p> <p>3. Segreto d'ufficio</p> <p><sup>1</sup> I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d'ufficio; hanno in particolare l'obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.</p> <p><sup>2</sup> Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.</p>	<p><i>Art. 360c</i></p> <p>3. Segreto d'ufficio</p> <p><sup>1</sup> I membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali sottostanno al segreto d'ufficio; hanno in particolare l'obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.</p> <p><sup>2</sup> Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o da una Commissione tripartita cantonale.</p>

### **3. Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311)**

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 1<sup>o</sup> cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.</p>	<p><i>Art. 1a cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o una Commissione tripartita cantonale di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni<sup>1</sup> può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.</p>

<sup>1</sup> RS 220

#### 4. Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 13 lett. h</i> Partecipazione con voto consultivo</p> <p>Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie:</p> <p>h. il presidente del Consiglio svizzero della scienza;</p>	<p><i>Art. 13 lett. h</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>

#### 5. Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (LSSE; RS 418.0)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 21</i> Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione presta consulenza al DFI nell'esecuzione della presente legge.</p>	<p><i>Art. 21</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

#### 6. Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 44 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> Chiede al Consiglio svizzero della scienza un parere sui risultati.</p> <p><sup>3</sup> In casi specifici può incaricare il Consiglio svizzero della scienza di effettuare o di coordinare le verifiche di cui al capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 44 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> Sono oggetto della verifica in particolare:</p> <p>a. i provvedimenti di promozione della Confederazione,</p> <p>b. l'adempimento dei compiti da parte degli organi di ricerca,</p> <p>c. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse,</p> <p>d. l'efficacia dei provvedimenti della ricerca del settore pubblico;</p> <p><sup>3</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza</b></p> <p><i>Art. 54</i> Compiti</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio svizzero della scienza (CSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Presta consulenza al Consiglio federale, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio federale o del DEFR, in tutte le questioni relative alla politica della ricerca e dell'innovazione.</p> <p><sup>2</sup> Su mandato del Consiglio federale o del DEFR, svolge i seguenti compiti:</p> <p>a. valuta segnatamente:</p> <p>1. i provvedimenti di promozione della Confederazione,</p> <p>2. l'adempimento dei compiti da parte degli organi di ricerca,</p>	<p><i>Capitolo 6 (art. 54 e 55)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p>3. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse;</p> <p>4. l'efficacia dei provvedimenti della ricerca del settore pubblico;</p> <p>b. esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione;</p> <p>c. sostiene il DEFR nella sua verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell'innovazione;</p> <p>d. presta consulenza al Consiglio federale nell'esecuzione della presente legge.</p>	
---	--

*Art. 55 Nomina e organizzazione*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del CSS e ne designa il presidente.

<sup>2</sup> Il CSS si compone di 10–15 membri. Questi dispongono di comprovate competenze interdisciplinari in materia di scienza, formazione professionale e innovazione.

<sup>3</sup> Il CSS disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un'ordinanza. Questa sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

## 7. Legge sulle professioni mediche del 23 giugno 2006 (LPMed ; RS 811.11)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 13a</i> Istituzione delle commissioni d'esame</p> <p>Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina le commissioni d'esame cui compete lo svolgimento degli esami e conferisce loro i mandati necessari.</p> <p><i>Art. 49 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente la Confederazione, i Cantoni, le scuole universitarie e le cerchie professionali interessate.</p>	<p><i>Art. 13a</i> Istituzione della commissione d'esame</p> <p>Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina la commissione d'esame cui compete lo svolgimento degli esami e le conferisce i mandati necessari.</p> <p><i>Art. 49 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente i Cantoni, le scuole universitarie e le cerchie professionali interessate.</p>

## 8. Legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1991 (LRaP ; n°RS 814.50)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:</p> <p>b. Commissione per la protezione NBC.</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>

## 9. Legge 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 40 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.</p>	<p><i>Art. 40 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le organizzazioni economiche interessate.</p>
<p><i>Art. 43</i></p> <p>Commissione del lavoro</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.</p>	<p><i>Art. 43</i></p> <p>Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione del lavoro tripartita della Confederazione composta di rappresentanti dei Cantoni e di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.</p>

## 10. Legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO: dalle Commissioni tripartite istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO);</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO: dalla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e dalle Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO;</p>

## 11. Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 33<sup>ter</sup> cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.</p>	<p><i>Art. 33<sup>ter</sup> cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.</p>
<p><i>Art. 43<sup>quinquies</sup> Vigilanza sull'equilibrio finanziario</i></p> <p>Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.</p>	<p><i>Art. 43<sup>quinquies</sup> Vigilanza sull'equilibrio finanziario</i></p> <p>Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.</p>

*Art. 73* Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità  
<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

<sup>2</sup> La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

*Art. 73* Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità  
<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, i datori di lavoro, le casse di compensazione e la Confederazione. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

<sup>2</sup> La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.

## 12. Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 65</i> Commissione federale dell'AVS/AI  La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della LAVS, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell'aiuto agli invalidi.</p>	<p><i>Art. 65</i> Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità  <sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione le organizzazioni per le persone con disabilità, gli uffici AI e la Confederazione. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.</p>
<p><i>Art. 68<sup>quater</sup> cpv. 1</i>  <sup>1</sup> Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.</p>	<p><i>Art. 68<sup>quater</sup> cpv. 1</i>  <sup>1</sup> Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.</p>

### 13. Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 15 cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le parti sociali.</p>
<p><i>Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.</p> <p><sup>2</sup> La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.</p>	<p><i>Art. 85 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione i datori di lavoro, i salariati, gli istituti di previdenza, i periti in materia di previdenza professionale, le autorità di vigilanza designate dai Cantoni e la Confederazione. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.</p>

### 14. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.</p>	<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Abrogato</p>

### 15. Legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 49 Commissione federale dell'abitazione</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale dell'abitazione (Commissione). Ne nomina i membri assicurando una rappresentanza paritetica delle cerchie interessate.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fornisce consulenza al Consiglio federale nelle questioni riguardanti l'alloggio;</li> <li>b. segue le ripercussioni della presente legge;</li> <li>c. osserva l'evoluzione del mercato dell'alloggio;</li> <li>d. presenta al Consiglio federale e al DEFR proposte di modifiche di legge e misure d'esecuzione.</li> </ul> <p><sup>3</sup> La segreteria della Commissione è tenuta dall'Ufficio federale.</p>	<p><i>Art. 49</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

## 16. Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><b>Sezione 5: Commissione federale per le questioni dei consumatori</b></p> <p><i>Art. 9</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per le questioni dei consumatori nella quale sono rappresentati i consumatori, l'economia e la scienza.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione è un organo consultivo del Consiglio federale e dei dipartimenti per le questioni concernenti i consumatori.</p> <p><sup>3</sup> La Commissione promuove la collaborazione fra le parti per risolvere le questioni concernenti i consumatori.</p>	<p><i>Sezione 5 (Art. 9)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

## II. Ordinanze

### 1. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)

Diritto vigente		Avamprogetto per la consultazione	
<i>Allegato 2 n. 1.1</i>		<i>Allegato 2 n. 1.1</i>	
<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>	<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>
DFI	[...]	DFI	[...]
DFGP	[...]	DFGP	[...]
DFF	[...]	DFF	[...]
DEFR	[...] Consiglio per l'assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza (CSS)	DEFR	[...] Consiglio per l'assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza (CSS)
DATEC	[...]	DATEC	[...]
DDPS	[...] Commissione federale per la protezione NBC [...]	DDPS	[...] Commissione federale per la protezione NBC [...]
<i>Allegato 2 n. 1.2</i>		<i>Allegato 2 n. 1.2</i>	
<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>	<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>
DFAE	[...]	DFAE	[...]
DFI	[...] Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in odontoiatria [...]	DFI	[...] Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in odontoiatria Commissione d'esame delle professioni mediche universitarie [...]
DATEC	[...]	DATEC	[...]
DDPS	[...]	DDPS	[...]

**Allegato 2 n. 1.3**

<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>
DFAE	[...]
DFI	[...] Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della previdenza professionale [...] Commissione federale per la preparazione alle pandemie [...] Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero
DFF	[...]
DFGP	[...]
DEFR	[...] Commissione federale di accreditamento  Commissione federale del consumo [...] Commissione federale dell'abitazione Commissione federale del lavoro [...] Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone [...]
DATEC	Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV [...]
DDPS	[...] Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

**Allegato 2 n. 1.3**

<i>Dipartimento competente</i>	<i>Commissione extraparlamentare</i>
DFAE	[...]
DFI	[...] Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della previdenza professionale [...] Commissione federale per la preparazione alle pandemie [...] Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DFF	[...]
DFGP	[...]
DEFR	[...] Commissione federale di accreditamento Consiglio consultivo di accreditamento Commissione federale del consumo [...] Commissione federale dell'abitazione Commissione federale del lavoro [...] Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone [...] Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
DATEC	Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV [...]
DDPS	[...] Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

## 2. Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 6 cpv. 1,</i>  <sup>1</sup> La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all'importanza e all'urgenza dei programmi per l'esecuzione di compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scienza (CSS).</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1,</i>  <sup>1</sup> La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all'importanza e all'urgenza dei programmi per l'esecuzione di compiti federali. Può inoltre chiedere il parere di esperti esterni.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 5 lett. e</i></p> <p><sup>5</sup> La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. chiede il parere del CSS riguardo alla valutazione globale dei progetti.</li> </ul>	<p><i>Art. 13 cpv. 5 lett. e</i></p> <p><sup>5</sup> La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. può chiedere una perizia esterna per la valutazione globale dei progetti.</li> </ul>
<p><i>Art. 55 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati nonché, all'occorrenza, il CSS e garantisce le necessarie perizie scientifiche.</p>	<p><i>Art. 55 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati e garantisce le necessarie perizie scientifiche.</p>
<p>Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza</p> <p><i>Art. 61</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio svizzero della scienza (CSS)<sup>55</sup> è una commissione consultiva permanente secondo l'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>56</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È aggregato amministrativamente al DEFR.</p> <p><sup>2</sup> Dispone di una segreteria propria.</p> <p><sup>3</sup> I fondi per l'esercizio del CSS sono inseriti nel preventivo della SEFRI.</p>	<p><i>Capitolo 8 (art. 61)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

## 3. Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop ; n°RS 520.012)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 45 Collaborazione e coordinamento</i></p> <p><sup>1</sup> La Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza coordina i compiti di Confederazione, Cantoni, Principato del Liechtenstein e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza volti a garantire la disponibilità dei sistemi di comunicazione comuni.</p> <p><sup>2</sup> L'UFPP assicura il segretariato.</p>	<p><i>Art. 45</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

**4. Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT; RS 709.17)**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto per la consultazione</b>
<p><i>Art. 2</i> Consiglio per l'assetto del territorio: organizzazione</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio per l'assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparlamentare permanente.</p> <p><sup>2</sup> I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.</p> <p><sup>3</sup> Le direzioni dell'ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, parimenti a titolo consultivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d'incidenza territoriale.</p> <p><sup>4</sup> L'ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER.</p> <p><sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione istitutiva.</p>	<p><i>Art. 2</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 3</i> Consiglio per l'assetto del territorio: compiti</p> <p><sup>1</sup> Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e persegue uno sviluppo territoriale coerente.</p> <p><sup>2</sup> Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulteriormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale.</p> <p><sup>3</sup> Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale.</p> <p><sup>4</sup> Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera.</p> <p><sup>5</sup> Promuove lo scambio di conoscenze tra l'Amministrazione e gli ambienti scientifici.</p>	<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

**5. Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST ; RS 784.101.1)**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto per la consultazione</b>
<p><i>Art. 95 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimenti di cui all'articolo 94 capoversi 1 e 2.</p>	<p><i>Art. 95 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale della protezione della popolazione prende i provvedimenti di cui all'articolo 94 capoversi 1 e 2.</p>

## 6. Ordinanza sulle professioni mediche del 27 giugno 2007 (OPMed ; RS 811.112.0)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 1 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame.</p>

## 7. Ordinanza sugli esami LPMed del 26 novembre 2008 (RS 811.1113.3)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 5<sup>o</sup> frase introduttiva</i></p> <p>Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della corrispondente commissione d'esame:</p> <p><i>Art. 7 Commissioni d'esame</i></p> <p><sup>1</sup> Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, il Consiglio federale istituisce, per ogni professione medica universitaria, una commissione d'esame in cui ogni istituzione di formazione è rappresentata.</p> <p><sup>2</sup> Su proposta del DFI, il Consiglio federale nomina per ogni commissione d'esame un presidente e quattro a otto membri.</p> <p><sup>3</sup> Le commissioni d'esame assicurano la preparazione e lo svolgimento dell'esame federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo esse rappresentano gli interessi della Confederazione.</p> <p><sup>4</sup> Le commissioni d'esame hanno i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. elaborano, all'indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una proposta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell'esame federale;</li> <li>b. preparano l'esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «Formazione»;</li> <li>c. designano le persone che garantiscono lo svolgimento dell'esame federale nelle sedi d'esame (responsabili di sede);</li> <li>d. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento secondo l'articolo 12a capoverso 2;</li> <li>e. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgimento dell'esame federale;</li> <li>f. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina;</li> <li>g. ...</li> </ul>	<p><i>Art. 5a<sup>o</sup> frase introduttiva</i></p> <p>Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della commissione d'esame:</p> <p><i>Art. 7 Commissione d'esame</i></p> <p><sup>1</sup> Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, il Consiglio federale istituisce una commissione d'esame in cui, per ogni professione medica universitaria, sono rispettivamente rappresentate tutte le istituzioni di formazione.</p> <p><sup>2</sup> Su proposta del DFI nomina i membri e il proprio presidente.</p> <p><sup>3</sup> Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, la commissione d'esame istituisce per ogni professione medica universitaria, una sottocommissione con rispettivamente un presidente e nonché da quattro a otto altri membri.</p> <p><sup>4</sup> La commissione d'esame assicura la preparazione e lo svolgimento dell'esame federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo essa rappresenta gli interessi della Confederazione.</p> <p><sup>5</sup> La sottocommissione competente per la rispettiva professione medica universitaria svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. elabora, all'indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una proposta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell'esame federale;</li> <li>b. prepara l'esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «Formazione»;</li> <li>c. designa le persone che garantiscono lo svolgimento dell'esame federale nelle sedi d'esame (responsabili di sede);</li> <li>d. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento secondo l'articolo 12a capoverso 2;</li> <li>e. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgimento dell'esame federale;</li> <li>f. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina.</li> </ul>

<p><i>Art. 8 Presidenti delle commissioni d'esame</i></p> <p><sup>1</sup> I presidenti delle commissioni d'esame hanno i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. coordinano la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali con la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione;</li> <li>b. presentano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», le proposte delle commissioni d'esame conformemente alla presente ordinanza;</li> <li>c. controllano i lavori preparatori per gli esami federali in collaborazione con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione»;</li> <li>d. istruiscono i responsabili di sede in merito ai loro compiti;</li> <li>e. e f....</li> </ul> <p>g. comunicano i risultati degli esami federali.</p> <p><sup>2</sup> Il presidente della commissione d'esame designa il suo supplente.</p>	<p><i>Art. 8 Presidente della commissione d'esame</i></p> <p><sup>1</sup> Il presidente della commissione d'esame ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. designa il suo supplente;</li> <li>b. comunica i risultati degli esami federali;</li> <li>c. rappresenta la commissione d'esame verso l'esterno e informa il pubblico della sua attività;</li> <li>d. coordina la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali con la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione;</li> <li>e. presenta in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», le proposte della commissione d'esame conformemente alla presente ordinanza;</li> <li>f. controlla i lavori preparatori per gli esami federali in collaborazione con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione»;</li> </ul> <p>g. istruisce i responsabili di sede in merito ai loro compiti.</p> <p><sup>2</sup> Può delegare i compiti di cui al capoverso 1 lettere d-g al presidente della sottocommissione competente per la professione medica universitaria.</p>
	<p><i>Art. 8a Regolamento interno</i></p> <p><sup>1</sup> La commissione d'esame si dota di un regolamento interno. In esso disciplina segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la procedura per le proprie decisioni;</li> <li>b. di compiti e le competenze delle sottocommissioni nonché quelli dei loro presidenti.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il regolamento interno deve essere presentato al DFI per approvazione.</p>
<p><i>Art. 10 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Gli esaminatori sono proposti dalle commissioni d'esame.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Gli esaminatori sono proposti dalla commissione d'esame.</p>
<p><i>Art. 11 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell'esame federale su proposta delle commissioni d'esame.</p>	<p><i>Art. 11 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell'esame federale su proposta della commissione d'esame.</p>

## 8. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV ; RS 814.018)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 5 Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell'UFAM. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.</p>	<p><i>Art. 5</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<sup>2</sup> La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.

## 9. Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP ; n°RS 814.501)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 198 cpv.4</i></p> <p><sup>4</sup> Collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) e con la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.</p>	<p><i>Art. 198 cpv.4</i></p> <p><sup>4</sup> Collabora con la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.</p>

## 10. Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><b>Sezione 3: Commissione federale del lavoro</b></p> <p><i>Art. 81 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> La Commissione federale del lavoro è composta di 19 membri. Vi sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i Cantoni con due membri;</li> <li>b. gli ambienti scientifici con due membri;</li> <li>c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con sette membri;</li> <li>d. le organizzazioni femminili con un membro.</li> </ul>	<p><b>Sezione 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</b></p> <p><i>Art. 81 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> La Commissione federale del lavoro è composta di 15 membri. Vi sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la SECO e la Segreteria di Stato della migrazione, entrambe con un membro;</li> <li>b. i Cantoni con tre membri;</li> <li>c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con cinque membri.</li> </ul>
<p><i>Art. 82 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> L'obbligo del segreto giusta l'articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione federale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.</p>	<p><i>Art. 82 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> L'obbligo del segreto giusta l'articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.</p>

## 11. Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 38 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima d'emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.</p>	<p><i>Art. 38 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima d'emanare le direttive occorre consultare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.</p>

## 12. Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 26 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima di emanare le direttive dev'essere consultata la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro come anche gli altri organismi interessati.</p>	<p><i>Art. 26 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Prima di emanare le direttive devono essere consultate la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, le autorità cantonali, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro come anche gli altri organismi interessati.</p>

## 13. Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (OLL 5; RS 822.115)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><i>Art. 18 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Il DEFR, sentito il parere della Commissione federale del lavoro, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Il DEFR, sentito il parere della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.</p>
<p><i>Art. 20</i> Commissione federale del lavoro</p> <p>La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l'ordinanza dipartimentale di cui all'articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.</p>	<p><i>Art. 20</i> Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</p> <p>La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione riesamina ogni cinque anni l'ordinanza dipartimentale di cui all'articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.</p>

## 14. Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201)

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione
<p><b>Capitolo 3: Commissioni tripartite</b></p> <p><b>Sezione 1: Disposizioni generali</b></p> <p><i>Art. 10</i> Nomina</p> <p>La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO<sup>25</sup>).</p>	<p><b>Capitolo 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e commissioni tripartite cantonali</b></p> <p><b>Sezione 1: Disposizioni generali</b></p> <p><i>Art. 10</i> Nomina</p> <p>La Confederazione designa i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite cantonali scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO<sup>2</sup>).</p>

<sup>2</sup> RS 220

<p><i>Art. 11 Compiti delle commissioni tripartite</i></p> <p><sup>1</sup> Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti: [...]</p> <p><sup>2</sup> È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.</p>	<p><i>Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 frase introduttiva e 2</i></p> <p>Compiti della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle commissioni tripartite cantonali</p> <p><sup>1</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali devono svolgere almeno i compiti seguenti: [...]</p> <p><sup>2</sup> È tenuto un verbale dei lavori della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle commissioni tripartite cantonali.</p>
<p><i>Art. 12 Periti</i></p> <p>La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.</p>	<p><i>Art. 12 Periti</i></p> <p>La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali possono valersi dei servizi di periti. Possono creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 1 e 4</i></p> <p><sup>1</sup> Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.</p> <p><sup>4</sup> La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1 e 4</i></p> <p><sup>1</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali nonché le commissioni paritetiche istituite da contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.</p> <p><sup>4</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.</p>
<p><b>Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite</b></p> <p><i>Art. 15 Commissione tripartita della Confederazione</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.</p> <p><sup>2</sup> La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.</p>	<p><b>Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite e della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</b></p> <p><i>Art. 15 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione assume i costi della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.</p> <p><sup>2</sup> La Confederazione mette a disposizione della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.</p>

<p><b>Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione</b></p> <p><i>Art. 16 Organizzazione</i></p> <p><sup>1</sup> All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione.</p> <p><sup>2</sup> La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.</p> <p><sup>3</sup> La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore della Segreteria di Stato della migrazione e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.</p> <p><sup>4</sup> La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. [...]</p>	<p><b>Sezione 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione</b></p> <p><i>Art. 16 Organizzazione</i></p> <p><sup>1</sup> All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione si compone di 15 membri, ossia di cinque rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, cinque rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, due rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.</p> <p><sup>3</sup> La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore della Segreteria di Stato della migrazione e da un collaboratore della Direzione del lavoro della SECO.</p> <p><sup>4</sup> La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. [...]</p>
--	---

## 15. Ordinanza del 26 novembre 2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1)

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto per la consultazione</b>
<p><i>Art. 47 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Questi programmi devono essere approvati dal DEFR su proposta della Commissione federale dell'abitazione.</p>	<p><i>Art. 47 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Questi programmi devono essere approvati dal DEFR.</p>

## 16. Ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512)

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto per la consultazione</b>
	<p><i>In tutta l'ordinanza «capo del SAS» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «persona che dirige il SAS».</i></p>
<p><b>Sezione 3: Commissione di accreditamento</b></p> <p><i>Art. 6</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva di accreditamento. Essa deve rappresentare i diversi ambienti interessati.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione di accreditamento fornisce la sua consulenza alle autorità incaricate dell'accreditamento su tutte le questioni attinenti a questa materia.</p>	<p><b>Sezione 3: Consiglio consultivo di accreditamento</b></p> <p><i>Art. 6</i></p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce un Consiglio consultivo di accreditamento. Esso deve rappresentare i diversi ambienti interessati.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio consultivo di accreditamento fornisce la sua consulenza all'autorità incaricata dell'accreditamento in materia di imparzialità e indipendenza.</p> <p><sup>3</sup> Il regolamento del Consiglio consultivo di accreditamento sottostà all'approvazione del DEFR.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> In base a questi elementi, il perito responsabile propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l'accreditamento. Il SAS trasmette questa proposta per parere alla Commissione di accreditamento.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> In base a questi elementi, il perito responsabile propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l'accreditamento.</p> <p><sup>3</sup> <i>Abrogato</i></p>

<p><sup>3</sup> La proposta e il parere della Commissione di accreditamento sono trasmessi per decisione al capo del SAS.</p>	
<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Sulla base della proposta e del parere della Commissione di accreditamento, il capo del SAS rilascia o rifiuta l'accreditamento.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Sulla base della proposta, la persona che dirige il SAS rilascia o rifiuta l'accreditamento.</p>
<p><i>Art. 21</i></p> <p>Se le condizioni di accreditamento non sono più adempiute, il capo del SAS può, dopo avere sentito il parere della Commissione di accreditamento, sospendere o revocare l'accreditamento con effetto immediato. Nei casi di lieve entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.</p>	<p><i>Art. 21</i></p> <p>Se le condizioni di accreditamento non sono più adempiute, la persona che dirige il SAS può sospendere o revocare l'accreditamento con effetto immediato. Nei casi di lieve entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.</p>